



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (di seguito denominato **MArRC**), con sede in Piazza De Nava, 26 – 89123 Reggio Calabria – Codice Fiscale 92094410807- rappresentato dal Direttore, Dott. Carmelo Malacrino che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019 e ss.mm.ii.

- da una parte –

e

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Reggio Calabria (di seguito denominata **CRI-RC**) con sede in Via G. Tommasini, 6 - Reggio Calabria, Codice fiscale 02801490802 rappresentata nella persona del suo Presidente - legale rappresentante Dott.ssa Daniela Marcella Dattola nata a Reggio Calabria il 04/05/1969, residente in Reggio Calabria Via PIO XI Dir. De Domenico, codice fiscale DTTDLM69E44H224Y

- dall'altra -

(di seguito denominate “**Parti**”)

VISTO

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale ed in ordine alle attribuzioni del Direttore;
- il provvedimento di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MiBAC – UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.;
- l'art. 2 dello Statuto del MArRC approvato in data 28 giugno 2016, afferente i compiti istituzionali del Museo;
- il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (*Codice dei Beni Culturali*)
- l'atto di nomina del Rappresentante legale della CRI-RC con Determina Regionale n.13 del 28/02/2020 ed i relativi poteri previsti dallo statuto
- la proposta di collaborazione da parte della CRI-RC, acquisita con prot. n. 1083 del 29/04/2022;
- la Determina Dirigenziale del MArRC rep. 155 del 26 maggio 2022

PREMESSO

Che il **MArRC** intende creare relazioni di collaborazione con gli Istituti, le Associazioni e gli Enti che si evidenziano per l'elevata competenza e le finalità di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale in genere e delle collezioni archeologiche in particolare;

Che il **MArRC** è disponibile a impegnarsi per la realizzazione di progetti in collaborazione con la **CRI-RC**, prevedendo la realizzazione di eventi in partenariato, aventi ad oggetto la valorizzazione e la promozione del patrimonio archeologico e culturale;

Che la **CRI - RC** ricopre un ruolo unico in Italia quale ausiliaria dei pubblici poteri nel campo umanitario e questo speciale ruolo istituzionale, che deriva dalle Convenzioni di Ginevra, impone di rafforzare la trasparenza, la credibilità e l'affidabilità dell'azione sociale e umanitaria, nonché di consolidare una immagine positiva dell'associazione, valorizzando il suo impegno a stimolare il cambiamento sociale.

Che la **CRI** Comitato di Reggio Calabria ed il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria avendo avuto più volte il piacere di collaborare a diverse iniziative mantenendo un dialogo costante e proficuo, atto



ad intraprendere azioni per sensibilizzare la popolazione alla protezione dei beni culturali, a sostegno di una cittadinanza attiva e consapevole con riferimento ai principi e Valori Umanitari.

Che la **CRI-RC** è disponibile ad impegnarsi alla realizzazione di una programmazione condivisa con il **MArRC** per iniziative di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale;

CONSIDERATO

Che con nota prot. n. 1083 del 29 aprile 2022 la **CRI-RC** ha manifestato il proprio interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con il **MArRC**, avente reciproche finalità di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale;

Che la **CRI-RC** in vista delle Gare Regionali di Primo Soccorso che si terranno a Reggio Calabria il 4 giugno 2022, ha presentato richiesta di utilizzare per lo svolgimento delle stesse uno spazio limitato e circoscritto all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Che le **Parti** hanno interesse alla realizzazione di tale collaborazione attraverso la messa a disposizione di fondi e dei propri spazi/strutture per lo svolgimento di attività condivise, la cui fattibilità andrà di volta in volta valutata dalle **Parti**;

tutto ciò premesso e considerato e le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante del presente atto, si stipula il seguente accordo;

Art.1 Oggetto

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo Collaborazione tra il **MArRC** ed la **CRI-RC** avente ad oggetto la realizzazione di progetti condivisi di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale volti al perseguimento di reciproche finalità istituzionali;

Art.2 Contenuto delle attività

Le parti si impegnano, nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, come specificato nei successivi articoli del presente Accordo, a collaborare per la realizzazione di progetti condivisi di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale.

Art.3 Impegno e ruoli delle parti

Le attività proposte dalla **CRI-RC**, presentante con congruo anticipo rispetto alle date di realizzazione, dovranno essere preliminarmente valutate ed approvate dalla Direzione del **MArRC** che si riserva di supervisionarle e di dettare le indicazioni operative.

Il **MArRC** si impegna in particolare per le seguenti attività:

- La pubblicizzazione del progetto tramite i propri canali istituzionali;
- La concessione dell'utilizzo del logo del **MArRC** per la promozione della manifestazione proposta;

La **CRI-RC** si impegna in particolare per le seguenti attività:

- Realizzare il programma d'iniziativa culturali e sociali previste dal progetto, previa formale valutazione positiva della Direzione del Museo.
- Apporre il logo del **MArRC** in tutto il materiale divulgativo, citando lo stesso Ente in ogni



comunicazione atta a pubblicizzare e valorizzare gli eventi;

Art.4 Obblighi delle parti

Le Parti si impegnano a collaborare e a sostenere, nei limiti dei fondi disponibili, progetti condivisi di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale.

Le Parti si impegnano a concedere l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione nell'ambito degli eventi condivisi di cui al presente accordo, in coerenza con la sua vigenza temporale ed in ogni caso a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale delle proprie attività e/o di quelle di terzi;

Art.5 Modalità esecutive

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate e programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno degli Istituti afferenti alle **Parti**.

Il presente accordo non comporta nessun onere economico a carico delle **Parti**.

Art.6 Durata

Il presente Accordo avrà durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla sua sottoscrizione, con possibilità di "espresso" rinnovo di anno in anno attraverso un accordo scritto tra le parti.

Art.7 Inadempimenti e Recesso

Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento dall'Accordo previa comunicazione all'altra parte.

Art.8 Registrazione

L'Accordo potrà essere registrato in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse.

Art.9 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.



Art.10 Modifiche

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le parti.

Art.11 Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le **Parti** in relazione al presente accordo e/o a questo connesse, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Reggio Calabria.

Art.11 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Trattandosi di atto della Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell’art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Il Direttore
Dott. Carmelo Malacrino

Per la Croce Rossa Italiana
Comitato di Reggio Calabria
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Daniela Marcella Dattola
